

<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IVA SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPLIT PAYMENT</p>

A seguito di recenti modifiche normative, le pubbliche amministrazioni non possono più pagare l'IVA sugli acquisti di beni e servizi ai loro fornitori ma devono versarla direttamente all'erario, limitandosi a pagare ai fornitori il solo imponibile.

Questo per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, aggiunto dalla Legge N. 190 del 23/12/2014 (Stabilità 2015), pubblicata nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99), che ha introdotto il particolare meccanismo c.d. dello "split payment" per la riscossione dell'Iva sulle forniture di beni e servizi agli enti pubblici.

Lo split payment si applica a tutte le fatture con data di emissione successiva al 1° gennaio 2015, ad eccezione di quelle che presentano la ritenuta d'acconto Irpef (professionisti).

Le fatture emesse in data antecedente al 31 dicembre 2014, sia ad esigibilità immediata che differita, saranno invece pagate ai fornitori corrispondendo normalmente imponibile ed IVA.

Alla luce di quanto sopra si comunica ai Fornitori che le fatture emesse con decorrenza 1° gennaio 2015, indirizzate allo scrivente Ente, dovranno contenere la seguente dicitura:

“Imposta da non versarsi ex art. 17-ter del DPR 633/1972 (Split Payment)”.

La Responsabile del Servizio
Finanziario
– dott.ssa Giuliana LOVERA –